

**DELIBERAZIONE 10 MARZO 2015**  
**95/2015/I/EEL**

**PROPOSTA AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER L'ANTICIPAZIONE DELLA**  
**FASE DI PIENA ATTUAZIONE DEL MERCATO DELLA CAPACITÀ**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 10 marzo 2015

**VISTI**

- la direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo 379/03);
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, in particolare, l'art.1, comma 153;
- il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 giugno 2014 (di seguito: decreto 30 giugno 2014)
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, n. 48/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Allegato A alla deliberazione n. 48/04);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2012, 482/2012/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 5 settembre 2013, 375/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 375/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2014, 6/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 6/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2014, 319/2014/I/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2014, 320/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 320/2014/R/eel);
- il rapporto dell’Autorità 07 agosto 2014, 428/2014/I/eel (di seguito: rapporto di monitoraggio 2014);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 22 maggio 2014, 234/2014/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 234/2014/R/eel);
- la disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica approvata dal Ministro dello Sviluppo Economico con decreto 30 giugno 2014;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 2 febbraio 2015, prot. Autorità del 9 febbraio 2015 n. 4455 (di seguito: comunicazione 9 febbraio 2015).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’art. 1 del decreto legislativo 379/03 prevede:
  - l’istituzione di un nuovo sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di generazione di energia elettrica (di seguito: mercato della capacità) atto ad assicurare il raggiungimento e il mantenimento dell’adeguatezza della capacità produttiva, con la finalità di garantire la copertura della domanda nazionale e dei necessari margini di riserva;
  - che il mercato della capacità sia basato su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non discriminatori e non distorsivi per il mercato, orientati a minimizzare gli oneri per i consumatori;
- l’art. 2 del decreto legislativo 379/03 prevede, da un lato, che l’Autorità definisca i criteri e le condizioni in base ai quali Terna è tenuta a elaborare una proposta di disciplina del mercato della capacità, dall’altro lato, che tale proposta sia approvata dal Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) con proprio decreto, sentita l’Autorità;
- l’art. 5 del decreto legislativo 379/03 prevede che, per un periodo transitorio, a decorrere dall’1 marzo 2004 e fino alla data di entrata in funzione del mercato della capacità, l’Autorità definisca il corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva (di seguito: meccanismo transitorio di remunerazione della capacità

produttiva), ai fini del raggiungimento dell'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale;

- con l'Allegato A alla deliberazione 48/04, l'Autorità ha, tra le altre cose, predisposto la regole del meccanismo transitorio di remunerazione della capacità produttiva per il periodo compreso tra il 1 marzo 2004 e l'entrata in funzione del mercato della capacità;
- in esito a un articolato percorso di consultazione, l'Autorità ha, dapprima, con deliberazione ARG/elt 98/11, definito i criteri e le condizioni per la disciplina del mercato della capacità e successivamente, con deliberazione 375/2013/R/eel, positivamente verificato (con limitate modifiche) la proposta di disciplina predisposta da Terna e preventivamente sottoposta a consultazione pubblica;
- tale proposta, integrata secondo le indicazioni dell'Autorità, è stata approvata dal MSE, sentita l'Autorità, con decreto 30 giugno 2014;
- il decreto 30 giugno 2014 poneva, fra l'altro, le seguenti condizioni:
  - la valutazione di adeguatezza della capacità tiene conto degli effetti positivi derivanti dallo sviluppo delle reti e delle interconnessioni con l'estero, in coerenza con l'obiettivo del Governo di completa integrazione del mercato interno dell'energia;
  - fin dalle prime sessioni del sistema è assicurata la possibilità di partecipazione attiva della domanda;
  - il sistema promuove l'adozione di assetti e tecnologie efficienti e la partecipazione della generazione distribuita a fonti rinnovabili, dotata dei requisiti funzionali a contribuire all'adeguatezza del sistema;
  - l'individuazione del valore minimo e del valore massimo del premio sia finalizzata a far sì che la disciplina consenta la riduzione dei costi del sistema e degli oneri a carico dei consumatori, con verifica degli effetti prodotti;

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con deliberazione 6/2014/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all'istituzione di un segmento del mercato della capacità dedicato alla negoziazione di capacità produttiva idonea a fornire i servizi di flessibilità necessari a coprire i fabbisogni di lungo termine stimati da Terna;
- con documento per la consultazione 234/2014/R/eel, l'Autorità ha espresso i propri orientamenti in merito all'istituzione del suddetto segmento di mercato, ad integrazione della Disciplina del mercato della capacità approvata dal MSE (di seguito: la Disciplina);
- in particolare, il documento per la consultazione 234/2014/R/eel ha proposto le seguenti revisioni dei criteri della deliberazione ARG/elt 98/11:

- la definizione di obiettivi di flessibilità espressi attraverso una curva di domanda elastica, costruita sulla base di criteri analoghi a quelli di cui all'articolo 5 della medesima deliberazione (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli citati sono relativi alla deliberazione ARG/elt 98/11). Tale domanda elastica sarebbe definita come la quota parte della domanda totale afferente il fabbisogno di riserva;
- l'integrazione dei requisiti minimi di cui all'articolo 6 (orizzonte di pianificazione, durata e luogo della consegna) con le prestazioni tecniche minime da rispettare per partecipare a ciascun segmento del mercato della capacità;
- il perfezionamento dei criteri di remunerazione della capacità produttiva (integrazione artt. 7, 8 e 9) nei seguenti termini:
  - lo svolgimento di aste in sequenza: una prima asta per l'assegnazione del prodotto "flessibile" (funzionale all'obiettivo di flessibilità e, quindi, anche a quello di adeguatezza) e una seconda per l'assegnazione del prodotto "non flessibile" (funzionale al solo obiettivo di adeguatezza);
  - la capacità flessibile aggiudicata in esito alla prima asta non può partecipare alla seconda asta, ma il suo premio è almeno pari al premio per la capacità "non flessibile";
  - la capacità "flessibile" aggiudicata in esito alla prima asta concorre alla formazione dell'offerta nella seconda asta come quantità offerta a prezzo zero (similmente alla capacità afferente a tecnologie incentivate e all'estero).
  - la fissazione per entrambi i prodotti (flessibile e non flessibile) di un prezzo di esercizio per le offerte di acquisto formulate su MSD in aggiunta al prezzo di esercizio per le offerte di vendita formulate su MSD;
  - per il solo prodotto flessibile, la fissazione di un prezzo di esercizio per ogni servizio negoziato su MSD;
- le osservazioni pervenute dagli operatori non sono state pregiudizialmente contrarie agli orientamenti dell'Autorità. Tuttavia, alcuni operatori hanno suggerito di procedere secondo la seguente sequenza logica: in primo luogo, riformare il MSD, specificando i servizi di flessibilità negoziabili a pronti; in secondo luogo, integrare coerentemente il mercato della capacità ai fini della negoziazione a termine dei medesimi servizi.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- il mercato della capacità, come integrato per recepire le condizioni del decreto 30 giugno 2014 e i criteri del documento per la consultazione 234/2014/R/eel (di seguito: *Fase di piena attuazione*), si configura, quanto ai suoi elementi qualificanti, alla stregua di un meccanismo di natura assicurativa, basato su un contratto aleatorio, di durata pluriennale, tra Terna e l'operatore il quale, (a) a fronte del diritto di ricevere un premio annuo definito in esito alle procedure concorsuali assume, per l'intera durata del

- contratto: (b1) l'obbligo di offrire tutta la capacità oggetto del contratto (su MGP e MSD), nonché (b2) l'obbligo di restituire l'eventuale differenza positiva tra il c.d. prezzo di riferimento e il c.d. prezzo di esercizio;
- l'obbligo (b1) garantisce la disponibilità della capacità necessaria per la sicurezza del sistema, mentre l'obbligo (b2) comporta lo spostamento in capo all'operatore contraente del rischio dell'inadeguatezza del sistema elettrico. Tali obblighi svolgono una importante funzione procompetitiva e di incentivo alla performance; infatti il contratto concluso con l'operatore:
    - gli impedisce di esercitare eventuale potere di mercato proprio nelle situazioni di inadeguatezza del sistema;
    - gli addossa il rischio delle predette situazioni di inadeguatezza, evitando di attribuirgli un vantaggio competitivo certo rispetto a coloro che non partecipano al predetto meccanismo;
    - lo incentiva a rendere disponibile la capacità necessaria per la sicurezza del sistema: la probabilità che il prezzo di riferimento raggiunga il Valore dell'Energia Non Fornita, infatti, è maggiore nelle situazioni di inadeguatezza;
  - più in particolare, la *Fase di piena attuazione* è caratterizzata dai seguenti elementi procompetitivi:
    - a) la previsione di un orizzonte di pianificazione di quattro anni, finalizzato a massimizzare la concorrenza potenziale di capacità di nuova realizzazione verso quella esistente;
    - b) la partecipazione attiva del consumo (di seguito: partecipazione attiva della domanda) oltre che della produzione, ivi inclusa la produzione da fonti rinnovabili, e dello stoccaggio;
    - c) la partecipazione attiva del consumo, della produzione e dello stoccaggio localizzati all'estero (di seguito: partecipazione attiva dell'estero);
    - d) la definizione di una curva di domanda elastica;
    - e) la mitigazione del rischio per i nuovi entranti tramite la definizione di un valore massimo e di un valore minimo del premio riconoscibile nelle procedure concorsuali successive a quella in cui l'entrata ha avuto luogo;
  - la *Fase di piena attuazione* avrà inizio nel momento in cui sarà tecnicamente possibile svolgere delle procedure nel rispetto di tutti gli elementi di cui al precedente punto; sino ad allora, in assenza di diversa disposizione, si applicherebbe il meccanismo transitorio di remunerazione della capacità produttiva di cui alla deliberazione n. 48/04, il quale non svolge alcuna delle funzioni sopra descritte;
  - i benefici della *Fase di piena attuazione* potrebbero essere almeno in parte anticipati mediante l'introduzione di una fase di prima attuazione del mercato della capacità (di seguito: *Fase di prima attuazione*). Ciò in quanto il mercato della capacità, in entrambe le *Fasi*, svolgerebbe una funzione di garanzia per la sicurezza del sistema e una

funzione procompetitiva che sono invece assai deboli nel meccanismo transitorio di remunerazione della capacità produttiva. L'operatore che vi partecipa assumerebbe infatti l'obbligo di offerta (b1) e l'obbligo di restituzione (b2) assenti nel meccanismo transitorio;

- rispetto alla *Fase di piena attuazione*, la *Fase di prima attuazione* anticiperebbe integralmente il beneficio in termini di garanzia per la sicurezza del sistema; gli effetti dell'anticipazione del beneficio procompetitivo potrebbero essere graduati in ragione dei seguenti fattori:
  - la definizione di orizzonti di pianificazione inferiori a quello previsto per la *Fase di piena attuazione* (cfr. lettera a);
  - le modalità di partecipazione della domanda la quale potrebbe essere inizialmente considerata su base stocastica in attesa degli esiti delle analisi di Terna sull'adeguamento degli obblighi contrattuali previsti per la produzione (cfr. lettera b);
  - le modalità di partecipazione dell'estero il quale potrebbe essere inizialmente considerato su base stocastica in attesa della conclusione di appositi accordi coi Gestori esteri interessati (cfr. lettera c);

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con la comunicazione 9 febbraio 2015, Terna ha trasmesso all'Autorità una programmazione aggiornata dell'attività e dei tempi necessari all'avvio del mercato della capacità. Tale programmazione prevede la possibilità di svolgere la prima asta del mercato della capacità entro la fine del mese di settembre 2015 a condizione di semplificare la Disciplina nella *Fase di prima attuazione*. In particolare, Terna ritiene necessarie le seguenti semplificazioni:
  - costruzione della curva di domanda: riduzione del numero di valori di capacità in corrispondenza dei quali calcolare il beneficio atteso per il sistema;
  - procedure concorsuali:
    - adozione di un modello di rete ad albero per la suddivisione in aree della rete rilevante;
    - stima su base conservativa dei limiti di transito tra aree in luogo del calcolo dei fattori di correzione dei transiti;
    - riduzione del numero massimo di offerte per unità da 10 a 5;
    - aumento della riduzione minima del prezzo offerto dal 5% al 10% e riduzione del numero massimo di sessioni da 21 a 11;
  - sistema di garanzie: sostituzione transitoria del meccanismo di marginazione con l'adeguamento del contributo al Fondo di Garanzia. Terna evidenzia inoltre che la

costituzione del Fondo di Garanzia potrebbe richiedere un intervento normativo che ne disciplini l'istituzione e l'utilizzo;

- l'implementazione della *Fase di prima attuazione* secondo le indicazioni tecniche rappresentate da Terna e nel rispetto dei termini per lo svolgimento per la prima asta prevista nel mese di settembre di quest'anno, comporta l'esigenza che la decisione sull'anticipazione del mercato della capacità e sugli elementi essenziali della *Fase di prima attuazione*, siano proposte dall'Autorità al MSE entro termini molto prossimi, incompatibili con i tempi ordinariamente previsti per lo svolgimento delle attività di consultazione ai sensi della deliberazione 649/2014/A.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- l'art. 12 della deliberazione ARG/elt 98/11 prevede che l'Autorità comunichi a Terna, centoventi giorni prima dello svolgimento dell'asta, il valore minimo e il valore massimo del premio riconoscibile alla capacità esistente. Entro lo stesso termine, l'Autorità comunica il valore massimo del premio riconoscibile alla capacità nuova;
- il decreto ministeriale 30 giugno 2014 prevede che l'individuazione del valore minimo e del valore massimo del premio sia finalizzata a far sì che la disciplina consenta la riduzione dei costi del sistema e degli oneri a carico dei consumatori, con verifica degli effetti prodotti;
- come motivato dalla deliberazione 375/2013/R/eel, la presenza di un valore minimo del premio da riconoscere alla capacità esistente è finalizzata a mitigare il rischio derivante dal fatto che la vita utile della capacità è tipicamente ultraventennale, mentre i prodotti quotati sul mercato della capacità consentono agli operatori di coprirsi in ciascuna asta madre solo per una quota parte della vita utile pari alla durata del prodotto ed eventualmente per una quota parte della capacità qualificata. In assenza di un premio minimo, l'operatore sarebbe esposto al rischio di avere solo quota parte della vita utile della propria capacità coperta dalla durata del prodotto e al rischio di incorrere in perdite nelle aste di aggiustamento laddove intendesse dismettere la propria capacità.
- onde rispettare la condizione fissata dal decreto 30 giugno 2014, il valore minimo del premio da riconoscere alla capacità esistente non dovrebbe essere superiore ai costi fissi evitabili (costi del personale, costi di manutenzione etc.) della tecnologia marginale inclusa nel parco ottimo futuro, caratterizzata dal maggior rischio di non coprire tali costi;
- tale tecnologia è rappresentata dal ciclo combinato alimentato a gas naturale, come testimoniato dal numero di ore in cui è marginale e dall'entità degli spark-spread evidenziati nel rapporto di monitoraggio 2014.

**RITENUTO CHE:**

- al fine di assicurare la coerenza della regolazione nazionale con il quadro normativo europeo, le tempistiche di approvazione del *Balancing Network Code* (di seguito: BAL NC) non permettono di definire entro la prima metà del 2015 la riforma del MSD;
- riformare prioritariamente il MSD, specificando i servizi di flessibilità ivi negoziabili, e integrare successivamente il mercato della capacità con un segmento per la negoziazione di capacità idonea a fornire i medesimi servizi ritarderebbe ulteriormente l'avvio della *Fase di piena attuazione*;
- sia possibile istituire un segmento per la negoziazione di capacità idonea a fornire servizi di flessibilità anche in assenza di una preventiva riforma di MSD a condizione di definire un prodotto che si adatti a differenti configurazioni dei servizi.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- proporre al Ministro dello Sviluppo Economico di anticipare, per quanto possibile, gli effetti procompetitivi e di garanzia per la sicurezza del sistema, previsti dalla *Fase di piena attuazione* del mercato della capacità, mediante la definizione di una *Fase di prima attuazione*;
- disegnare la sola *Fase di prima attuazione* nei seguenti termini:
  - al fine di minimizzare i tempi di implementazione, sono introdotte le semplificazioni proposte da Terna con comunicazione 9 febbraio 2015;
  - al fine assicurare la robustezza del sistema di garanzie, è permesso a Terna di ricorrere anche a forme alternative di garanzia quali, a titolo esemplificativo, fidejussioni a prima richiesta;
  - al fine di massimizzare la concorrenza potenziale dei nuovi entranti:
    - il primo periodo di consegna decorre dal 1 gennaio 2017;
    - l'ultimo periodo di consegna non può terminare oltre il 31 dicembre 2020;
    - il periodo di consegna è annuale;
    - l'orizzonte di pianificazione è non inferiore a un anno e crescente per i periodi di consegna successivi al primo (esempio: due anni per il periodo di consegna 2018, tre anni per il periodo di consegna 2019 etc.);
  - sino alla piena partecipazione attiva della domanda, da avviare con la massima sollecitudine, la curva di offerta è opportunamente incrementata per quantità, assimilate a offerte a prezzo nullo, pari al contributo potenziale della domanda stimato in maniera stocastica;
  - sino alla piena partecipazione attiva dell'estero, da avviare con la massima sollecitudine, la curva di offerta è opportunamente incrementata per quantità, assimilate a offerte a prezzo nullo, pari al contributo potenziale dell'estero stimato



in maniera stocastica, superando l'approccio conservativo di cui all'art. 10, comma 11, della deliberazione ARG/elt 98/11;

- Terna si impegna a raggiungere accordi coi Gestori esteri interessati per definire le procedure di partecipazione attiva dell'estero; tali procedure devono assicurare che la partecipazione attiva dell'estero sia del tutto equivalente in termini di effetto sull'adeguatezza del sistema rispetto alla partecipazione degli operatori localizzati sul territorio nazionale: ciò al fine di incrementare le condizioni di concorrenza e di reciprocità fra paesi membri;
- i valori massimi e minimi dei premi saranno fissati con successivo provvedimento tenendo conto dei seguenti criteri:
  - il valore massimo del premio riconoscibile alla capacità esistente sarà fissato in modo conservativo, pari al costo del nuovo entrante calcolato da Terna nell'ambito della procedura di definizione della curva di domanda; tale valore sarà successivamente ridefinito a partire dalla prima asta madre della *Fase di piena attuazione*;
  - il valore minimo del premio riconoscibile alla capacità esistente sarà commisurato ai costi fissi evitabili di un'unità di produzione a ciclo combinato;
- procedere, con urgenza, a trasmettere la proposta sopra delineata al Ministro dello Sviluppo Economico, affinché possa essere assicurato un orizzonte di pianificazione di almeno un anno fra l'esecuzione della prima asta prospettata da Terna (30 settembre 2015) e l'inizio del primo periodo di consegna (1 gennaio 2017)

## **DELIBERA**

1. di proporre al Ministro dello Sviluppo Economico di anticipare gli effetti procompetitivi e di garanzia per la sicurezza del sistema previsti dalla *Fase di piena attuazione*, anticipandone l'entrata in funzione mediante la definizione di una *Fase di prima attuazione*, come delineata e ritenuta necessaria in motivazione;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e a Terna;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

10 marzo 2015

IL PRESIDENTE

Guido Bortoni

